

I cittadini stranieri: diritto allo studio e al lavoro

Universitari stranieri in Italia

L'articolo 39 del Testo Unico sull'Immigrazione prevede l'accesso all'università italiana agli stranieri regolarmente soggiornanti a parità di condizioni con i cittadini italiani. È necessario aver studiato globalmente 12 anni. Spetta comunque alle singole università la competenza a valutare l'idoneità dei titoli per l'iscrizione. La domanda di iscrizione si presenta direttamente presso la facoltà prescelta e si allega tutta la documentazione, il cui elenco è presente sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it). L'attuale legge in materia di immigrazione, la Bossi-Fini, sancisce la parità tra studenti stranieri ed italiani quanto ad accesso all'università e diritto di studio, ma il suo regolamento di attuazione pone forti limiti: dalla programmazione annua dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per motivi di studio, all'incertezza del rinnovo annuale di questi permessi, ai requisiti economici per l'ingresso del nostro paese, al difficile meccanismo di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, alle questioni legate all'assistenza sanitaria e all'accesso degli stranieri al diritto allo studio.

L'iter burocratico

Ecco a cosa deve essere preparato uno studente straniero intenzionato a studiare in Italia. In primo luogo deve rivolgersi all'ambasciata italiana del suo Paese per *il rilascio del visto per studio*. Il numero di visti concessi è stabilito in base alla disponibilità di posti dei singoli atenei. Esiste una sorta di "numero chiuso": ogni facoltà definisce autonomamente un numero massimo di posti per studenti stranieri ammissibili ai corsi di laurea. Non esiste un criterio di selezione (merito o reddito) per l'accesso alle facoltà. La contingenza è definita dalle università ad aprile, ma il visto viene rilasciato a fine agosto. Questo significa che lo studente potrà venire in Italia solo a settembre, ossia pochi giorni prima della prova d'italiano

Concesso il visto lo studente straniero può entrare in Italia con l'obbligo di chiedere, entro otto giorni dal proprio ingresso, *Il permesso di soggiorno*. Quest'ultimo, seguendo la durata del visto che solitamente è di sei mesi (visto D –rinnovabile) avrà durata residuale rispetto alla validità del visto. Si verifica frequentemente che non passino meno di cinque mesi prima che il nuovo permesso sia rilasciato.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato annualmente solo nel caso in cui lo studente abbia rispettato determinati requisiti di merito, definiti ogni anno da una circolare del Ministero degli Affari Esteri. In linea di massima, occorre aver superato nell'anno precedente almeno due annualità e comunque essere iscritti non oltre il secondo anno fuori corso. Gli studenti stranieri che non soddisfano i requisiti richiesti e si vedono rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno, sono passibili di espulsione dal territorio dello Stato italiano.

I requisiti economici: l'accesso è consentito solo a coloro che dimostrino di avere la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per tutta la durata del soggiorno e per il ritorno nel paese di origine. Occorre avere a disposizione oltre 350 euro per ogni mese di durata del permesso di soggiorno. Poiché il visto solitamente dura un anno, lo studente

deve dimostrare di avere a disposizione circa 4500 euro. Per chi non ha tale disponibilità economica esiste la possibilità di ricevere garanzie economiche da parte di enti italiani, iscritti all'albo della Presidenza del Consiglio, che nel loro statuto prevedano l'erogazione di borse di studio. E se fino a poco tempo fa la garanzia economica poteva essere offerta anche da una persona fisica, oggi anche questa possibilità è venuta meno.

L'alloggio. Al momento dell'iscrizione all'università lo studente straniero deve dichiarare di possedere un alloggio idoneo.

Benefit come borse di studio, il posto letto e la mensa sono stati sino ad oggi regolati dal DPCM emanato in attuazione della legge 390/91 e da una circolare del Ministero degli Affari Esteri (23-4-97) che afferma esplicitamente "possono accedere alle provvidenze (benefici per DSU) gli studenti, figli di cittadini che siano o siano stati occupati in qualità di lavoratori autonomi o subordinati, sul territorio italiano, provenienti dai paesi dell'UE". A questi paesi si aggiungono Slovenia (oggi in UE), e Bosnia che hanno stipulato con l'Italia dei protocolli di intesa. Per tutti gli altri stranieri non è previsto niente, anche se alcuni enti o aziende regionali per il diritto allo studio si sono fatti carico di erogare alcuni benefici.

Un esempio: ecco che cosa deve fare uno studente straniero che vuole iscriversi all'Università Tor Vergata

Riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero da cittadini non comunitari soggiornanti all'estero.

Le modalità per ottenere il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero da parte di cittadini non comunitari residenti all'estero sono determinate ogni anno accademico dal Ministero degli Affari Esteri con propria circolare. I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale di lingua italiana. (...) I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti autorità del paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali. Per i paesi che hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, i documenti devono essere muniti di timbro "a postille" previsto da tale convenzione ed apposto a cura delle competenti autorità.

(tratto dalla guida di Tor Vergata distribuita agli studenti stranieri)

Dall'equipollenza al riconoscimento: come rendere validi in Italia i titoli di studio conseguiti all'estero

E per chi arriva in Italia già con un titolo di studio in mano? C'è stata una evoluzione nel sistema di riconoscimento in generale. Prima esisteva solo l'equipollenza del titolo; di recente si è verificato un passaggio dall'equipollenza al riconoscimento. La prima distinzione da operare è quella fra riconoscimento a fini accademici e riconoscimento a fini professionali. Grazie ai riconoscimenti finalizzati, la situazione è più flessibile. Bisogna innanzitutto capire a che scopo serve farsi riconoscere il titolo di studio. Per svolgere una professione? Per fare un tirocinio? Per continuare gli studi? Per partecipare ad un concorso pubblico? Il riconoscimento è sempre finalizzato ad uno specifico obiettivo.

Il nuovo assetto è dato dalla **Convenzione di Lisbona del 1997**, siglata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco - regione Europa: vengono fissati criteri per il riconoscimento dei titoli per l'accesso all'Università, dei cicli di studio all'estero, dei titoli finali.

Sono tre le strade che uno straniero può intraprendere per farsi riconoscere il titolo di studio, che dipendono dalle finalità che persegue.

- 1) *Riconoscimento finalizzato alla prosecuzione degli studi.* Il riconoscimento viene operato dall'università italiana che opera una valutazione di merito in totale autonomia e giudica se il curriculum studiorum dello straniero è valido. La materia è regolata dal Decreto Ministeriale 509 del 1999.
- 2) *Riconoscimento finalizzato a partecipare ad un concorso pubblico.* Secondo la legge (.....), ai concorsi pubblici possono partecipare tutti i cittadini dell'Unione europea; il titolo conseguito all'estero viene riconosciuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione a quello specifico concorso.
- 3) *Riconoscimento finalizzato allo svolgimento di una professione.* La responsabilità è degli Albi professionali o del ministero competente per quella determinata professione. La materia è regolata dalla Direttiva comunitaria sulla libera circolazione dei professionisti. Gli albi professionali si riservano la facoltà di far eseguire una prova attitudinale.

Il riconoscimento della laurea non è automatico da parte dell'Università. In caso di mancato riconoscimento, la legge 11/07/2002 n.148 prevede un'integrazione del proprio percorso di studi universitari. Occorre dunque iscriversi all'Università o al Politecnico (dipende dal titolo conseguito) per alcuni esami e poi discutere la tesi. In alcuni corsi di laurea potrebbero essere richieste anche delle ore di tirocinio di laboratorio. Il numero di esami da sostenere sarà deciso da una specifica Commissione che valuterà il curriculum accademico del richiedente, dopo un confronto con il corso di laurea italiano più simile. La domanda di riconoscimento del titolo non prevede il superamento di esami di ammissione o prove di lingua italiana, tranne la facoltà di Farmacia che richiede di fare un breve colloquio in italiano. Dal momento in cui si presenta la domanda in segreteria, bisogna aspettare circa tre mesi per venire a conoscenza del percorso integrativo che si dovrà intraprendere.

Le convenzioni internazionali che regolano il riconoscimento dei titoli di studio

UNESCO: STATI ARABI ED EUROPEI RIVIERASCHI DEL MEDITERRANEO

- Convenzione sul riconoscimento degli studi, diplomi e gradi dell'Istruzione Superiore negli Stati Arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mediterraneo (Nizza, 17 dicembre 1976). Vi hanno aderito solo alcuni degli Stati aventi diritto. Questa Convenzione continua a regolare in materia i rapporti dell'Italia con i Paesi arabi rivieraschi aderenti, nonché con i Paesi europei rivieraschi del Mediterraneo aderenti a questa Convenzione ma non a quella di Lisbona.

- Legge di ratifica in Italia n. 965 del 21.11.1980, su G.U. n.17 del 19.1.1981 (in vigore dal 14.5.81)

PAESI DEL CONSIGLIO D'EUROPA E DELLA "REGIONE EUROPEA" DELL'UNESCO

- Convenzione congiunta di Lisbona (Lisbona, 11 aprile 1997)

Sostituisce, assorbendole e allargandone la portata, le precedenti

- Convenzioni settoriali (titoli di ammissione all'Università, studi universitari intermedi, titoli universitari finali, ecc.) firmate dall'Italia in sede di Consiglio d'Europa o di UNESCO, che si elencano di seguito e che restano in vigore tra l'Italia e i Paesi che hanno aderito alle medesime ma non alla nuova Convenzione di Lisbona.

- Legge di ratifica 11 luglio 2002, n.148, su G.U. supplemento ordinario Serie generale n. 173 del 25.07.2002, in vigore dal 26.07.2002

CONSIGLIO D'EUROPA

- Convenzione Europea relativa all'equivalenza dei diplomi che danno accesso all'istruzione universitaria (Parigi, 11.12.1953);

- Legge di ratifica in Italia n.901 del 19.7.1956, su G.U. n. 207 del 20.8.1956 (in vigore dal 31.10-1956)

- Protocollo aggiuntivo alla predetta Convenzione (Strasburgo, 3.6.1964);

- Legge di ratifica n.444 del 3.6.1966, su G.U. n.158 del 28.6.66. In vigore dal 21.10.1966.

- Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studi universitari (Parigi, 15.12.1956)

- Legge di ratifica in Italia n. 157 del 4.2.1958, su G.U. n. 69 del 20.3.1958 (in vigore dal 29.3.1958)

- Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (Parigi, 14.12.1959)

- Legge di ratifica n. 1940 del 31.12.1962, su G.U. n. 49 del 20.2.1963 (in vigore dal 7.9.1963)

- Convenzione europea sull'equipollenza generale dei periodi di studio universitari (6.11.1990); legge di ratifica n. 258 del 14.7.93 su G.U. n. 178 S.O. del 31.7.1993 in vigore dall'1.3.1994.

UNESCO: STATI DELLA "REGIONE EUROPA"

- Convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'Istruzione Superiore (universitaria) negli Stati della Regione Europa (21.12.1979); Legge di ratifica n. 376 del 4.6.1982 su G.U. n. 168 S.O. del 21.6.1982 (in vigore dal 20.2.1983)

Professioni regolate in Italia e uffici competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri

Le professioni regolate in Italia e gli uffici competenti per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei paesi dell'Unione europea, ai sensi delle direttive CE

PROFESSIONI	UFFICI
Promotori finanziari	CONSOB (Commissione Nazionale Società e Borsa) - Via Isonzo, 19/D - 00161 Roma - tel. 06- 84.771 (centr.)
Operatori turistici (accompagnatori turistici; animatori turistici; guide turistiche; interpreti turistici; guide alpine o speleologiche; aspiranti guide alpine o portatori; guide naturalistiche; istruttori di sci; istruttori nautici; organizzatori congressuali; ecc.)	Dipartimento del Turismo - Ufficio II/C - c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma - tel. 06- 6779.1 (centr.); fax: 06- 77.32.347. Sito internet: www.palazzochigi.it
Agenti di cambio; agrotecnici; assistenti sociali; attuari; avvocati e procuratori legali; biologi; chimici; dottori agronomi; dottori commercialisti; dottori forestali; geologi; geometri; giornalisti; ingegneri; periti agrari; periti industriali psicologi; ragionieri e periti commerciali; tecnologi alimentari	Ministero della Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio VII - Via Arenula, 69-70 - 00186 Roma -tel. 06- 6885.1 (centr.); fax: 06- 68.33.611. Sito internet: www.giustizia.it tel. 06- 6885.2314, ufficio per le relazioni esterne.
Consulenti in proprietà industriale; mediatori al commercio; periti ed esperti	Ministero delle Attività Produttive; Direzione Generale Commercio, Assi-curazioni e Servizi & Div. IV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma - tel. 06- 47.051 (centr.). Sito internet: www.minindustria.it
Esperti di pianificazione territoriale	Ministero Infrastrutture e Trasporti - Gabinetto - Piazzale di Porta Pia - 00198 Roma - tel. 06- 8482.1 (centr.); 06- 84.82. 2237 / 8482.6101; fax 06-8482. 41.22
Consulenti del lavoro	Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Via Flavia, 6 - 00187 Roma - tel. 06- 46.831 (centr.); fax: 06- 47.88.71.74. Siti internet: www.minlavoro.it / www.europalavoro.it
Portatori di qualifiche professionali	Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Ufficio Centrale Orientamento e Formazione Professionale Lavoratori - Div. I - Vicolo D'Aste, 12 - 00159 Roma - tel. 06- 46.831 (centr.); 06-

	43.58.88.86 (ext.); fax: 06- 43.58.84.1. Sito internet: www.minlavoro.it
Docenti nelle scuole statali materne, elementari, secondarie e negli istituti artistici (inclusi Conservatori, Accademie di Belle Arti, Isia)	Ministero Istruzione, Università e Ricerca; Direzione Generale del Personale ; Div. I; Via Carcani, 61 - 00153 Roma - tel. 06-5849.1 (centr.); fax: 06-58.49.5358. Siti internet: www.istruzione.it / www.bdp.it/mpi.htm
Assistenti sanitari (odontotecnici; ottici; podologi; ecc.); farmacisti; infermieri; medici chirurghi; medici chirurghi specialisti; odontoiatri; ostetrici; tecnici sanitari (audiometristi; logopedisti; ortottisti; tecnici di laboratorio; tecnici di radiologia medica); terapisti della riabilitazione; veterinari; vigilatrici d'infanzia	Ministero della Salute - Dipartimento Professioni Sanitarie - Ufficio III ; Viale dell'Industria, 20 - 00144 Roma - tel. 06-5994.1 (centr.). Sito internet: www.sanita.interbusiness.it
Istruttori di guida (ufficiali di coperta; ufficiali di macchina); insegnanti di teoria nautica	Ministero Infrastrutture e Trasporti; Ufficio Lavoro Marittimo e Portuale; Via dell'Arte, 16; 00144 Roma - tel. 06- 5908.1 (centr.); fax: 06-48.85.085.
Professioni dello sport	Ufficio Relazioni con Organi Sportivi - c/o Ministero per i Beni Culturali - Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma - tel. 06- 6779.1 (centr.). Sito internet: www.palazzochigi.it
Architetti, Ricercatori in università o altri enti pubblici di ricerca	Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Servizio Autonomia Universitaria e Studenti (SAUS) - Ufficio X - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma - tel. 06- 5991.1 (centr.). Sito internet: www.murst.it tel. 06- 5991.2061
Pubblico impiego (eccetto gli insegnanti e il settore sanitario)	Dipartimento Funzione Pubblica; Presidenza Consiglio Ministri; Corso Vittorio Emanuele II, 116; 00186 Roma - tel. 06- 6899.1 (centr.) Sito internet: www.palazzochigi.it

Per informazioni generali riguardo ai provvedimenti sull'immigrazione; traduzioni giurate, dichiarazioni di valore; ecc.: Ministero Affari Esteri - Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma - tel. 06- 3691.1 (centr.). Sito internet: <http://www.esteri.it>.

I primi passi per entrare nel mondo del lavoro: dai corsi di formazione professionale...

Poniamo che lo studente straniero una professione non ce l'abbia ancora e voglia accedere ai corsi di formazione professionale organizzati dalle Regioni italiane. La formazione professionale è infatti sempre più strategica per mondo produttivo in quanto ne asseconda le richieste. Il [Fondo Sociale Europeo](#) cofinanzia, insieme a Regioni e Province, corsi di formazione organizzati da centri di formazione professionale pubblici, da enti privati convenzionati e da imprese. I corsi vengono organizzati a tutti i livelli: post-scuola dell'obbligo, post-diploma e diploma universitario, post-laurea (corsi e master). Sono quasi sempre gratuiti. Il Fondo Sociale Europeo incentiva anche la "[formazione continua](#)", intesa come adeguamento dei lavoratori - in particolare quelli minacciati dalla disoccupazione, in cassa integrazione o in mobilità - alle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi produttivi. La formazione continua si svolge in azienda o presso enti di formazione. I corsi non escludono la presenza di cittadini immigrati sui loro banchi. Infatti se diamo un'occhiata ai destinatari dei corsi di formazione professionale sul sito del Ministero alle Politiche Sociali e il Welfare, troviamo anche gli stranieri. Gli "extracomunitari" (così vengono definiti) appaiono in una categoria in compagnia di "portatori di handicap, ex detenuti, tossicodipendenti, emarginati". Però c'è anche scritto: "Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti". Le scuole di formazione professionale in genere chiedono la dichiarazione di valore dei dodici anni di scolarizzazione globale.

...ai Centri per l'impiego

E se il lavoro ancora non arrivasse? Non resta che l'ultima spiaggia dell'iscrizione nei Centri per l'impiego, istituiti a livello provinciale. A questo scopo è sufficiente la traduzione in italiano del proprio titolo di studio, asseverata dal Tribunale della città. Per poter essere iscritti come disoccupati in possesso di diploma di scuola superiore è necessario aver studiato globalmente 12 anni. In alcuni paesi (per lo più Paesi dell'America Latina), il ciclo di studi globale è di 11 anni: è opportuno in questo caso iscriversi ad un istituto di scuola superiore e concludere il ciclo di studi. Questo conviene sia per iscriversi al Centro per l'impiego, sia nell'eventualità di proseguire gli studi. Il titolo di studio tradotto e asseverato solo valenza dichiarativa. Il datore di lavoro può quindi richiederne il riconoscimento. La traduzione può essere fatta sia da un traduttore ufficiale, iscritto all'Albo dei Traduttori, sia da una persona straniera o italiana esperta nella lingua straniera da tradurre. Delle opportunità di lavoro per gli stranieri in Italia si occupa anche il Ministero per le Politiche Sociali e il Welfare: spetta alla Direzione Generale per l'Immigrazione il coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo. Fra le altre cose, la DG ha competenze nel campo della gestione delle risorse per le politiche migratorie, coordina le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, sostiene la cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, è promotore di iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.